

Prot. n. 1641

li, 08/10/2021

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI

Oggetto: Obbligo green pass nei luoghi di lavoro – Invio documenti e indicazioni procedurali/operative

Con riferimento al DL n. 127/2021, che ha introdotto l'obbligo di green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro privati, vi trasmettiamo in allegato una nuova informativa edita da Confindustria e alcuni documenti operativi **predisposti per supportare le imprese nell'organizzazione e nell'esecuzione delle procedure di controllo delle certificazioni verdi COVID-19.**

Sarà nostra cura fornirvi tempestivamente aggiornamenti, qualora emergessero novità significative nell'interpretazione dell'attuale quadro regolatorio.

Vogliate prendere visione degli allegati di seguito riportati.

Cordiali saluti.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Enrico Barbone)

All:
Nota di aggiornamento di Confindustria
Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche
Schede per l'organizzazione delle verifiche



CONFINDUSTRIA FOGGIA

71121 FOGGIA - Via Valentini Vista Franco 1

Telefono 0881/708231 Fax 0881/363314

www.confindustriaoggia.it – protocollo@confindustriaoggia.it

PEC: confindustriafg@postecert.it

Codice fiscale 80002530717



Indicazioni procedurali per la verifica del Green Pass nei luoghi di lavoro

Nota di Aggiornamento

7 ottobre 2021

Facciamo seguito alla nota del 27 settembre u.s. di commento al DL n. 127/2021, che ha introdotto l'art. 9-*septies* del DL n. 52/2021 sull'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, per l'accesso ai luoghi di lavoro privati.

L'art. 9-*septies*, co. 5 del DL n. 52/2021 dispone l'obbligo per le imprese di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche. La norma, pur non fornendo indicazioni precise su come dare attuazione a questa previsione, offre dei parametri utili alla definizione dei modelli.

Innanzitutto, i controlli potranno essere *“anche a campione”*, dal che si desume l'assenza di un obbligo di controllo generalizzato da parte dei datori di lavoro. Lo conferma la FAQ del Governo¹ secondo la quale se l'autorità di vigilanza riscontra in azienda la presenza di lavoratori sprovvisti di green pass valido l'impresa non viene sanzionata *“a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127/2021”*.

In secondo luogo, la norma evidenzia che i controlli dovrebbero essere effettuati *“prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro”*: anche in questo caso, la norma non introduce una prescrizione assoluta ma propone una soluzione da coniugare con l'organizzazione dell'impresa. Evidentemente, il controllo all'accesso consente di ridurre la possibilità di ingresso di persone senza green pass e, quindi, pericolose per la diffusione del contagio in azienda.

L'art. 9-*septies*, co. 5 prevede anche l'obbligo per i datori di lavoro di individuare *“con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2”*. In questo caso, è necessario che, anche ai fini di trasparenza, il soggetto incaricato di accertamento e contestazione sia formalmente designato, riconoscibile e portato a conoscenza, con apposita comunicazione, ai lavoratori.

Al fine di supportare le imprese nella definizione delle procedure di controllo e nella formalizzazione degli incarichi per le verifiche, abbiamo elaborato alcuni documenti operativi. Si tratta, in particolare, di:

- le **“Schede per l'organizzazione delle verifiche del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro”**, contenenti indicazioni in ordine alla sensibilizzazione del personale alla vaccinazione, nonché sulle certificazioni oggetto di verifica (green pass, certificazioni equivalenti, certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2) e sui principali adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- la **“Documentazione per l'organizzazione delle verifiche”**, contenete alcuni format di comunicazioni ai lavoratori, procedura per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, informativa sulla protezione dei dati personali, individuazione dei soggetti incaricati, verbali delle attività di verifica e di accertamento e contestazione delle violazioni. Si tratta di format, elaborati tenendo conto delle numerose questioni e problematiche segnalate dagli operatori e senza pretesa di esaustività, da adattare alle esigenze organizzative specifiche della singola impresa.

¹ Le FAQ sono consultabili al seguente link nella sezione “Certificazione Verde COVID-19 - Green Pass” <https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>



Ci riserviamo di aggiornare la documentazione allegata qualora, nei prossimi giorni, dovessero pervenire chiarimenti o indicazioni sull'applicazione dell'art. 9-*septies* del DL n. 52/2021.

Infatti, Confindustria ha sottoposto al Governo alcune questioni prioritarie e dovrebbero essere adottate le linee guida per l'organizzazione dei controlli dei green pass ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro pubblici (art. 9-*quinquies*, co 5 del DL n. 52/2021), che potrebbero contenere indicazioni utili anche ai fini dell'organizzazione delle verifiche per l'accesso ai luoghi di lavoro privati. Infine, riteniamo anche che il Ministero dell'interno indicherà modalità uniformi per la trasmissione degli atti al Prefetto.

Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche

Art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021

1. Comunicare un'informativa ai lavoratori e alle imprese clienti e fornitrici circa l'entrata in vigore del nuovo obbligo dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, evidenziando la preclusione per legge dell'accesso nei luoghi di lavoro per chi non sia in possesso ed esibisca a richiesta un green pass valido (*all. 1*) e le conseguenti sanzioni, nonché le modalità con cui verranno effettuate le verifiche.
2. Adottare un modello operativo per l'esecuzione delle verifiche e individuare gli strumenti per garantire il rispetto di detto modello (*all. 2*).
3. Individuare i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi e portarli a conoscenza dei lavoratori con apposita comunicazione (*all. 3*).

INFORMATIVA PER I LAVORATORI

A decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente, 31 dicembre 2021), tutti i lavoratori del settore privato **per accedere ai luoghi di lavoro** sono tenuti a **possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) in corso di validità** (art. 9-*septies* del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/202)

Ricordiamo che il green pass viene rilasciato a seguito di vaccinazione, guarigione dal covid o test (antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare) negativo.

La certificazione verde può essere esibita al datore di lavoro, o ad altro soggetto incaricato, in formato cartaceo o digitale e verrà controllata esclusivamente mediante lettura del QR Code apposto sulla stessa: il datore di lavoro non ha modalità alternative per il controllo (es. attraverso certificati medici che attestano l'esecuzione della vaccinazione o del tampone).

L'obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (Circolari Ministero della salute 4 agosto 2021 e 5 agosto 2021). Ai fini dell'ingresso nei luoghi di lavoro, tali soggetti sono tenuti a esibire, su richiesta, la relativa certificazione, che verrà controllata mediante la presa visione della stessa.

La legge sanziona il datore di lavoro se non organizza e non effettua i controlli e non individua formalmente soggetti preposti agli stessi, e il lavoratore se non possiede ed esibisce, a richiesta, il green pass.

In particolare, se il lavoratore:

- comunica, prima di presentarsi al lavoro, di non avere il green pass (per quel giorno ed eventualmente per giorni successivi);
- si presenta senza green pass valido all'ingresso del luogo di lavoro;

viene considerato "assente ingiustificato" (per quel giorno e per i giorni indicati nell'eventuale comunicazione) e non viene retribuito. In questi casi, il lavoratore non può accedere al luogo di lavoro, ma ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro non subisce sanzioni disciplinari.

Se il controllo avviene dopo l'ingresso del lavoratore, quindi, all'interno del luogo di lavoro, se il lavoratore non è in possesso e non esibisce un green pass valido, verrà allontanato dal luogo di lavoro e la giornata sarà considerata come "assenza ingiustificata" e non retribuita, sarà soggetto ad una sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto e il datore di lavoro potrà avviare un procedimento disciplinare a suo carico.

Ai fini dell'accesso e della permanenza presso i nostri luoghi di lavoro, le verifiche verranno effettuate secondo la Procedura per l'organizzazione delle verifiche (disponibile in allegato/pubblicato sulla bacheca/intranet). Vi invitiamo a prenderne visione e ad attenervi alle indicazioni in essa contenute.

Il possesso del green pass valido o la sua mancanza possono incidere profondamente sulle scelte organizzative dell'azienda. Per organizzare e programmare adeguatamente e tempestivamente le attività produttive, quindi, invitiamo tutti i lavoratori a comunicare settimanalmente al proprio responsabile tramite e-mail (e salvo ipotesi organizzative particolari che richiedono un maggior preavviso e che saranno preventivamente indicate, es. trasferte) eventuali **periodi nei quali non saranno in possesso del green pass**.

La comunicazione pervenuta tempestivamente verrà considerata ai fini dell'organizzazione delle attività, in quanto **si presume che i lavoratori che non avranno effettuato la predetta comunicazione saranno, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, in possesso della certificazione verde COVID-19**, che sarà comunque controllata secondo le modalità indicate nella Procedura per l'organizzazione delle verifiche, e che dovrà, comunque, avere validità per l'intero arco della durata della prestazione lavorativa.

L'azienda si riserva di valutare le eventuali conseguenze negative delle scelte personali sull'organizzazione del lavoro e sull'attività produttiva.

INFORMATIVA PER I LAVORATORI ESTERNI

A decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente, 31 dicembre 2021) per accedere o permanere in un luogo di lavoro tutti i lavoratori sono tenuti a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) in corso di validità (art. 9-*septies* del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/2021).

Ricordiamo che la certificazione viene rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione dal covid o test (antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare) negativo.

La certificazione verde può essere prodotta in formato cartaceo o digitale e verrà controllata esclusivamente mediante lettura del QR Code apposto sulla stessa: il datore di lavoro non ha modalità alternative per il controllo (es. attraverso certificati medici che attestano l'esecuzione dei tamponi o della vaccinazione).

L'obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (Circolari Ministero della salute del 4 agosto 2021 e 5 agosto 2021). Ai fini dell'ingresso nei luoghi di lavoro, tali soggetti sono tenuti a esibire, su richiesta, la relativa certificazione.

La legge sanziona il datore di lavoro se non organizza e non effettua i controlli e non individua formalmente soggetti preposti agli stessi, e il lavoratore se non possiede ed esibisce, a richiesta, il green pass.

Ai fini dell'accesso presso i nostri luoghi di lavoro, le verifiche verranno effettuate secondo la Procedura per l'organizzazione delle verifiche (disponibile in allegato). Vi invitiamo a trasmettere il documento ai Vostri lavoratori che accedono ai nostri luoghi di lavoro, sollecitandoli a prenderne visione e ad attenersi alle indicazioni in essa contenute.

Vi informiamo che, in caso di mancato possesso e/o presentazione di un green pass valido, **il lavoratore non potrà fare accesso ai nostri locali o, in caso di controllo all'interno, dovrà abbandonare immediatamente i locali**

Sottolineiamo che, a tutti i fini di legge, quindi, non sarà possibile accettare la prestazione lavorativa e contrattuale.

Si invita, quindi, a volersi assicurare che il lavoratore sarà in possesso di green pass valido al momento dell'accesso in azienda.

L'azienda si riserva di valutare le eventuali conseguenze negative delle scelte personali sull'organizzazione del lavoro e sull'attività produttiva.

Procedura per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass

1. Scopo

La presente procedura è adottata in adempimento di quanto previsto dall'art. 9-*septies*, comma 5, del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/2021. Essa disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

2. Datore di lavoro

Ai fini della presente procedura, datore di lavoro è

3. Ambito di applicazione

La presente procedura si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti.

4. Validità

La presente procedura ha decorrenza da

5. Certificazione oggetto del controllo

Il controllo avviene attraverso:

1. le certificazioni verdi COVID-19 (art. 9, co. 2 del DL n. 52/2021) ottenuta a seguito di vaccinazione, guarigione dal COVID19 ed esito negativo di test antigenico o molecolare, quest'ultimo anche mediante campione salivare. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico in possesso del lavoratore;
2. le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 di cui alle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico del lavoratore;
3. le certificazioni dichiarate equivalenti alla certificazione verde COVID-19.

Non sono ammessi documenti alternativi (es., certificazioni mediche di avvenuta vaccinazione o esecuzione del tampone).

6. Sistema di controllo

Il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 o di una certificazione equivalente ammessa dalla legge, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 presso l'unità di avviene secondo il seguente sistema:

- quotidianamente (oppure a giorni alterni/2 volte a settimana), all'ingresso e in forma massiva. Saranno oggetto di controllo anche i lavoratori in trasferta e/o impiegati all'esterno;
- quotidianamente (oppure a giorni alterni/2 volte a settimana), all'ingresso e a campione: sarà oggetto di controllo il% della popolazione lavorativa presente individuata in maniera omogenea con un criterio di rotazione; i controlli saranno effettuati durante l'intero orario di apertura (se c'è un orario di chiusura)/in concomitanza con l'inizio di ciascun turno lavorativo (in caso di apertura continuata)/altro; sarà oggetto di controllo anche il% dei lavoratori in trasferta e/o impiegati all'esterno, su richiesta da parte dei soggetti incaricati;
- quotidianamente (a giorni alterni/2 volte a settimana), all'interno e in forma massiva: I lavoratori in trasferta e/o impiegati all'esterno saranno controllati prima del loro accesso ai luoghi di lavoro;
- quotidianamente (a giorni alterni/2 volte a settimana), all'interno e a campione: sarà oggetto di controllo il% della popolazione lavorativa presente individuata in maniera omogenea con un

criterio di rotazione; i controlli saranno effettuati durante l'intero orario di apertura (se c'è un orario di chiusura)/in concomitanza con l'inizio di ciascun turno lavorativo (in caso di apertura continuata)/altro; sarà oggetto di controllo anche il% dei lavoratori in trasferta e/o impiegati all'esterno, su richiesta da parte dei soggetti incaricati; tali lavoratori saranno controllati prima del loro accesso ai luoghi di lavoro;

altro

7. Strumenti e finalità del controllo

La verifica della certificazione verde COVID-19 è eseguita attraverso l'Applicazione "VerificaC19", installata su dispositivo mobile a disposizione del soggetto verificatore (o nei casi previsti del lavoratore medesimo), e mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code) apposto sul certificato esibito in versione cartacea o digitale dal lavoratore. La verifica è volta esclusivamente a controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione verde COVID-19 e per conoscere le generalità dell'intestatario. A seguito della lettura del QR Code, l'Applicazione "VerificaC19" riporterà le generalità dell'intestatario e potrà fornire i seguenti tre risultati: 1) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

La verifica della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione cartacea o digitale. La verifica è volta esclusivamente a controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021.

Anche la verifica della certificazione equivalente alla certificazione verde COVID-19 è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione cartacea o digitale. In tal caso la verifica è volta esclusivamente a controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 30 luglio 2021 e 23 settembre 2021.

8. Processo di controllo

A) Controlli presso la sede/unità produttiva

I controlli sono di effettuati in presenza presso l'unità e delle attività di verifica verrà redatto apposito verbale (all. B) da parte dei soggetti incaricati di seguito indicati. Il verbale è redatto sia ai fini della gestione del rapporto di lavoro che ai fini dei controlli da parte della pubblica autorità.

B) Controlli per attività svolte all'esterno dei locali aziendali (es., trasferte, svolgimento di attività lavorativa assenza di incaricati al controllo)

Esclusivamente in caso di attività svolta all'esterno dei locali aziendali (es. trasferta, svolgimento di attività lavorativa assenza di incaricati al controllo), il lavoratore, sempre e prima dell'accesso ai luoghi di lavoro (o su richiesta degli incaricati dell'azienda- nel caso in cui l'azienda abbia scelto lo strumento dei controlli a campione), effettua la lettura del QR Code apposto sul suo green pass mediante la applicazione VerificaC19 installata sul proprio dispositivo e trasmette per e-mail ai soggetti incaricati l'immagine (es. screenshot, fotografia) della schermata di controllo con esito positivo (schermata verde; schermata blu). Tale schermata, oltre ai dati identificativi del lavoratore, riporterà la spunta verde o azzurra di controllo con esito positivo, la data e l'ora della verifica. Il processo di controllo si conclude con la verbalizzazione della verifica da parte dei soggetti incaricati di seguito indicati.

C) Comunicazione delle assenze per mancanza di green pass

Il possesso del green pass valido o la sua mancanza possono incidere profondamente sulle scelte organizzative dell'azienda e anche provocare problemi organizzativi e danni economici.

L'azienda si riserva di valutare le eventuali conseguenze negative delle scelte personali sull'organizzazione del lavoro e sull'attività produttiva.

Al fine, quindi, di organizzare adeguatamente le attività, a tutti i lavoratori è richiesto di comunicare settimanalmente tramite e-mail (salvo ipotesi organizzative particolari che richiedono un maggior preavviso e che saranno preventivamente indicate, es. trasferte) al proprio responsabile eventuali periodi nei quali non saranno in possesso del green pass.

Le comunicazioni pervenute saranno considerate ai fini dell'organizzazione delle attività, quindi, si presume che i lavoratori che non avranno effettuato la predetta comunicazione saranno, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sempre in possesso della certificazione verde COVID-19, che sarà comunque controllata.

Per il giorno/giorni indicato/i nella predetta comunicazione, il lavoratore è considerato assente ingiustificato e non viene retribuito fino alla presentazione di un green pass valido. Egli, tuttavia, mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non subisce sanzioni disciplinari.

9. Esiti del controllo

A) In caso di controlli all'ingresso

Il controllo con **esito positivo** consente l'accesso nel luogo di lavoro.

Il controllo con **esito negativo** (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente l'accesso nel luogo di lavoro e determina l'avvio del procedimento di accertamento e contestazione da parte del verificatore, il quale registrerà il fatto su apposito modello (*all. C*), consegnandone copia al lavoratore e al datore di lavoro per gli adempimenti di conseguenza. In questi casi, il lavoratore è considerato assente ingiustificato e non viene retribuito. Egli, tuttavia, mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non subisce sanzioni disciplinari. È fatta salva la possibilità del lavoratore di presentare in qualsiasi momento la certificazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro.

In caso di lavoratore con contratto esterno, il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente l'accesso nel luogo di lavoro e del fatto potrà essere/verrà informato il rispettivo datore di lavoro. Inoltre, del fatto verrà redatto apposito verbale (*all. C*).

B) In caso di controlli all'interno del luogo di lavoro

Il controllo con **esito positivo** consente la permanenza nel luogo di lavoro.

Il controllo con **esito negativo** (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente la permanenza nel luogo di lavoro e determina l'avvio del procedimento di accertamento e contestazione da parte del verificatore, il quale registrerà il fatto su apposito modello (*all. C*), consegnandone copia al lavoratore e al datore di lavoro per gli adempimenti di conseguenza. In questi casi, il lavoratore è considerato assente ingiustificato, non viene retribuito ed è soggetto a sanzioni disciplinari. Inoltre, gli atti relativi alla violazione dell'obbligo di certificazione saranno trasmessi al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

In caso di lavoratore con contratto esterno, il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente la permanenza nel luogo di lavoro e potrà essere/verrà informato il rispettivo datore di lavoro. Inoltre, del fatto verrà redatto apposito verbale (*all. C*) e gli atti relativi alla violazione dell'obbligo di certificazione saranno trasmessi al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

10. Soggetti incaricati dei controlli

Gli incaricati della verifica, accertamento e contestazione delle violazioni, individuati con atto formale (*all. A*), sono i signori:

.....
.....

11. Documentazione

La documentazione (il modello e i verbali di controllo) sono custoditi presso.....

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali acquisiti per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021, introdotto dall'art. 3 del DL n. 127/2021.

Titolare del trattamento

DENOMINAZIONE SOCIALE, con sede legale in Via/Piazza, n. – CAP – CITTÀ, e-mail:

SE L'IMPRESA HA NOMINATO IL DPO, INSERIRE: "Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail:/numero di telefono:"

Tipologia di dati personali trattati e di interessati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

- le generalità del lavoratore, nonché la validità, l'integrità e l'autenticità del green pass o di una certificazione equivalente ovvero le informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti COVID-19 riportate nella certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2;
- le generalità del lavoratore e il mancato possesso del green pass.

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso **DENOMINAZIONE SOCIALE**, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti.

Si segnala che, per il personale di **DENOMINAZIONE SOCIALE**, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto di lavoro.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati per:

- finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 ai sensi dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021, nonché di controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione verde COVID-19 o della certificazione equivalente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'adempimento di un obbligo legale - il citato art. 9-septies del DL n. 52/2021 - cui è soggetto il Titolare del trattamento. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR e, per le categorie particolari di dati personali, dell'art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR, il trattamento non necessita del consenso dell'interessato;
- gestire ed eseguire il rapporto di lavoro, nonché svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione dello stesso. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'esecuzione del contratto di lavoro di cui l'interessato è parte e nel perseguimento dei legittimi interessi del Titolare a realizzare le attività organizzative connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione del rapporto di lavoro. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 6, par. 1, lett. b) e lett. f) del GDPR, il trattamento non necessita del consenso dell'interessato.

Inoltre, il Titolare potrebbe trattare i dati personali per accertare, esercitare e difendere i propri diritti in sede giudiziaria, amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione. Tale trattamento si basa sull'interesse legittimo del Titolare a tutelare i propri diritti.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati è necessario per l'accesso e la permanenza nel luogo di lavoro. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l'ingresso e di proseguire la permanenza e determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (assenza ingiustificata, sanzioni amministrative, sanzioni disciplinari nei casi previsti).

Modalità, ambito e durata del trattamento

Il trattamento è effettuato dai soggetti incaricati da **DENOMINAZIONE SOCIALE** che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.

[SE INVECE IL TRATTAMENTO È SVOLTO DA UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - società o altri organismi esterni cui sia affidato il controllo) - INDICARE: "Il trattamento è effettuato DENOMINAZIONE DEL RESPONSABILE, nella sua qualità di Responsabile del trattamento."].

Le certificazioni verdi COVID-19 sono verificate esclusivamente tramite la App VerificaC19, scansionando il QR Code apposto sulle stesse, Le certificazioni equivalenti ai green pass e quelle di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 sono verificate mediante presa visione.

In nessun caso, vengono acquisite informazioni inerenti alla certificazione e al suo intestatario. L'identificazione dell'interessato e la registrazione dell'esito del controllo possono avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso o la permanenza nel luogo di lavoro (es. esito negativo) e per attestare lo svolgimento dei controlli.

I dati personali saranno comunicati alle funzioni aziendali coinvolte e al Prefetto in caso di violazione accertata all'interno del luogo di lavoro. Per i lavoratori con contratto esterno, i dati personali saranno comunicati al relativo datore di lavoro, in caso di accertamento del mancato possesso del green pass.

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili *ex lege* esclusivamente per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti del Titolare in sede giudiziaria.

Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte a **DENOMINAZIONE SOCIALE**, con sede legale in Via/Piazza....., n. – CAP – CITTÀ, e-mail:

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

Individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021

Il sottoscritto, in qualità di datore di lavoro dell'impresa.....

PREMESSO CHE

- a) l'art. 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, prevede che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta la certificazione verde COVID-19;
- b) dall'obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-10 si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni;
- c) l'art. 7 dell'ordinanza del Ministero della salute 29 luglio 2021 prevede che, per le finalità di cui all'art. 9, co. 10-bis del DL n. 52/2021 (tra cui l'applicazione dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021), sono equivalenti ai green pass Ue le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, Giappone, Israele, UK e USA, a seguito di vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo. Tali certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo, nel rispetto dei requisiti della Circolare del Ministero della salute 30 luglio 2021. Tale Circolare richiede che: 1) le certificazioni vaccinali devono riportare almeno i seguenti contenuti: i) dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); ii) dati relativi al vaccino (denominazione e lotto. I vaccini accettati sono: Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson); iii) data/e di somministrazione del vaccino; iv) dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Inoltre, le certificazioni vaccinali devono essere redatte almeno in una delle seguenti lingue (pena la necessità di una traduzione giurata): i) italiano; ii) inglese; iii) francese; iv) spagnolo. La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per le certificazioni verdi italiane; 2) le certificazioni di guarigione devono riportare almeno i seguenti contenuti: i) dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); ii) informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo); iii) dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Tutte le certificazioni di guarigione devono essere accompagnate da una traduzione giurata e la loro validità è la stessa prevista per quelle italiane;
- d) la Circolare del Ministero della salute 23 settembre 2021, prevede che, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri (citato art. 7 dell'ordinanza del Ministero della salute 29 luglio 2021), le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti di cui sopra, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 per le finalità previste dalla legge. Tali certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti: 1) i dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); 2) i dati relativi al vaccino (denominazione e lotto); 3) la data/e di somministrazione del vaccino; 4) i dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Inoltre, le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue (pena la necessità di una traduzione giurata: i) italiano; ii) inglese; iii) francese; iv) spagnolo; v) tedesco. La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 emessa dallo Stato italiano;
- e) sono esclusi dall'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 o una certificazione equivalente, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare del Ministero della salute 4 agosto 2021 e con quella del 5 agosto 2021. Ai sensi della Circolare 4 agosto 2021, la certificazione di esenzione contiene: i) i dati identificativi del soggetto interessato (nome,

cognome, data di nascita); ii) la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n 105”; iii) la data di fine di validità della certificazione; iv) i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale; v) il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale); vi) il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore. Ai sensi della Circolare 5 agosto 2021, la certificazione di esenzione, rilasciata ai soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione il vaccino ReiThera, contiene: i) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); ii) la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n 105”; iii) la data di fine di validità della certificazione; iv) i dati relativi al Centro in cui è stata effettuata la vaccinazione (denominazione del Servizio – Regione); v) il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale); vi) il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore;

- f) i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto dei predetti obblighi;
- g) entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dei predetti obblighi;
- h) in data, il sottoscritto ha adottato la Procedura per l’organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass.

Tutto ciò premesso, con il presente atto, il sottoscritto

INDIVIDUA

i signori

....., nato a ... il, in qualità di

....., nato a ... il, in qualità di

....., nato a ... il, in qualità di

....., nato a ... il, in qualità di

quali “*soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2*” dell’art. 9-septies del DL n. 52/2021 (di seguito: “Soggetti Incaricati”) ai sensi dell’art. 9-septies, comma 5, del decreto-legge n. 52/2021, conferendo loro tutti i poteri necessari per l’assolvimento degli obblighi di legge ed, in particolare, il potere di svolgere le attività di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 o delle certificazioni equipollenti, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 nel rispetto della Procedura per l’organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, sottoscrivere e dare attuazione al provvedimento di allontanamento dal luogo di lavoro dei soggetti che siano trovati, in esito ai controlli, privi di una certificazione verde COVID-19 o di una certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in corso di validità.

L’esecuzione delle attività di verifica comporterà per i Soggetti Incaricati un trattamento di dati personali di cui l’Impresa è Titolare. Pertanto, con il presente atto, il sottoscritto, munito dei necessari poteri, designa, altresì, ciascun Soggetto Incaricato, allo svolgimento dei trattamenti dei dati personali connessi all’esercizio del presente incarico ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs n. 196/2003 e fornisce agli stessi Soggetti Incaricati le seguenti istruzioni operative per l’esecuzione dei predetti controlli.

Oppure, in caso di affidamento esterno:

INDIVIDUA

la società/il sig.

quale “*soggetto incaricato dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2*” dell’art. 9-septies del DL n. 52/2021 (di seguito: “Incaricata/o”) ai sensi dell’art.

9-septies, comma 5, del decreto-legge n. 52/2021, conferendo alla stessa/lui tutti i poteri necessari per l'assolvimento degli obblighi di legge ed, in particolare, il potere di svolgere le attività di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 o delle certificazioni equipollenti, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 nel rispetto della Procedura per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, sottoscrivere e dare attuazione al provvedimento di allontanamento dal luogo di lavoro dei soggetti che siano trovati, in esito ai controlli, privi di una certificazione verde COVID-19 o di una certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in corso di validità.

L'esecuzione delle attività di verifica comporterà per l'Incaricata/o un trattamento di dati personali di cui l'Impresa è Titolare. Pertanto, con il presente atto, il sottoscritto, munito dei necessari poteri, nomina, altresì, l'Incaricata/o Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e fornisce alla stessa/allo stesso le seguenti istruzioni operative per l'esecuzione dei predetti controlli.

Le attività di verifica:

- a) sono consentite esclusivamente per controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione verde COVID-19 o della certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, e per conoscere le generalità dell'intestatario;
- b) devono svolgersi nel pieno rispetto della riservatezza e della dignità del soggetto controllato;
- c) devono essere effettuate procedura recante: "Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19". Non è consentito richiedere, né preventivamente, né successivamente alla verifica, copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate. Inoltre, le attività di verifica non comportano, in alcun caso, la raccolta dei dati contenuti nella certificazione. Nello specifico, i dati: i) devono essere solo visualizzati; ii) non devono essere raccolti, trascritti o memorizzati in alcun caso.

Al fine di procedere alle attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 o delle certificazioni equipollenti, i Soggetti Incaricati/l'Incaricata/o sono/è tenuti/a a:

1. scaricare l'applicazione "VerificaC19" su un dispositivo mobile protetto da antivirus. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni verdi COVID-19 senza la necessità di avere una connessione internet (offline). L'Applicazione è gratuita e può essere scaricata da Appstore e Playstore. Per utilizzare correttamente VerificaC19 è necessario collegarsi una volta al giorno a una rete internet per aggiornare: i) l'elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano per stabilire l'autenticità delle certificazioni; ii) l'Applicazione con nuove ed eventuali funzionalità operative. Come anticipato, successivamente l'Applicazione funziona correttamente offline;
2. richiedere, secondo quanto stabilito dalla procedura recante: "Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19", di esibire la certificazione verde COVID-19 o una certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in formato digitale oppure cartaceo. In caso di certificazione verde COVID-19, i controlli sono effettuati con "VerificaC19", scansionando il QR Code. A seguito della scansione, l'Applicazione riporterà le generalità dell'intestatario e potrà fornire i seguenti 3 risultati: 1) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura. In caso di certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione, il verificatore si limita a prendere visione delle generalità dell'intestatario e della validità della certificazione stessa. I Soggetti Incaricati/l'Incaricata/o sono/è autorizzati/a ad accertarsi dell'identità del possessore della certificazione richiedendo l'esibizione di documento d'identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici riportati sullo stesso con quelli visualizzati dall'Applicazione o riportati sulla certificazione esibita;

3. trasmettere tempestivamente all'ufficio del personale gli atti inerenti alle attività di verifica effettuate (liste di controllo e verbali di contestazione).

Oppure: trasmettere tempestivamente all'ufficio del personale gli atti inerenti alle attività di verifica effettuate (liste di controllo e verbali di contestazione) e inviare gli atti relativi alla violazione.

I Soggetti Incaricati/l'Incaricata/o si impegnano/impegna a:

- a) eseguire le verifiche con la dovuta diligenza;
- b) eseguire le attività di trattamento dei dati personali connesse allo svolgimento delle verifiche nel rispetto della normativa vigente e ad attenersi alle istruzioni contenute nel presente atto;

c) **in caso di affidamento esterno:**

c1) *[secondo lo schema applicato in caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing]* individuare formalmente e comunicare al sottoscritto le persone agenti sotto la propria autorità preposte all'*accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2*" dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021, garantendo che le stesse agiscano sotto il costante controllo della/o stessa/o Incaricata/o ed in conformità alle istruzioni fornite nel presente atto;

Oppure: c2) *[secondo lo schema applicato per la nomina del medico competente, dell'RSPP]* individuare i soggetti che, con separata lettera di incarico, il sottoscritto individuerà quali *incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2*" dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021.

Il presente atto si vuole con efficacia dalla data odierna e con durata fino a revoca. Del presente atto di individuazione viene data comunicazione formale all'intero personale e ne viene data pubblicità sia all'interno dell'azienda sia in prossimità degli accessi, anche a beneficio di chiunque per motivi di lavoro faccia ingresso in azienda.

I Soggetti Incaricati delle attività di verifica saranno chiaramente riconoscibili mediante apposita tessera di identificazione.

Il presente incarico non comporta alcun diritto dei Soggetti Incaricati/dell'Incaricata a uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

Il datore di lavoro

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEL MANCATO POSSESSO DEL CERTIFICATO VERDE COVID19 – VERTIFICA MASSIVA ALL'ACCESSO

(art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021)

Il giorno..... secondo le modalità di controllo individuate dall'impresa..... per la verifica ai sensi dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021 del possesso della certificazione verde COVID-19 o di certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, si attesta che:

- Il controllo si svolge in forma di **verifica antecedente all'ingresso in modalità massiva**.
- Il soggetto verificatore è il signor... a tanto abilitato da formale atto di individuazione del allegato al presente verbale
- Il giorno.... alle ore..... si è presentato il signor....., nato a il..... in qualità di il quale ha chiesto di fare accesso ai locali aziendali.
- L'istante è stato reso edotto del fatto che, a norma di legge, l'accesso al luogo di lavoro è condizionato al possesso ed all'esibizione della certificazione verde COVID-19 o di certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 in corso di validità.
- La verifica della certificazione verde COVID-19, eseguita attraverso l'applicazione "VerificaC19", 19 installata su dispositivo mobile a disposizione del soggetto verificatore, e mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code) apposto sul certificato cartaceo esibito dal richiedente/ certificato digitale conservato su supporto informatico del richiedente, ha restituito **risultato negativo** con schermata rossa.
- La verifica è stata condotta nuovamente e più volte ed alla presenza di altro soggetto verificatore in possesso di analogo incarico dal datore di lavoro ed allegato al presente atto, ed ha confermato l'esito negativo del controllo.
- **Oppure:** La verifica della certificazione equivalente alla certificazione verde COVID-19, eseguita mediante consultazione della documentazione cartacea prodotta dal richiedente/digitale conservata su supporto informatico del richiedente, ha avuto esito negativo per: scadenza/mancanza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 30 luglio 2021 e 23 settembre 2021.
- **Oppure:** La verifica della certificazione di esenzione dalla alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, eseguita mediante consultazione della documentazione cartacea prodotta dal richiedente/digitale conservata su supporto informatico del richiedente, ha avuto esito negativo per: scadenza/mancanza dei requisiti richiesti dalla Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021 e 5 agosto 2021.
- **Oppure:** a fronte della richiesta di esibizione, ai sensi dell'art. 9-septies, comma 1 del DL n. 52/2021, della certificazione verde COVID-19 o di certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 quale requisito obbligatorio di legge per l'accesso nei locali aziendali, l'istante ha negato il possesso del certificato.

Verificata l'assenza della condizione di legge per l'accesso nel luogo di lavoro ai sensi dell'art. 9-septies, comma 1 del DL n. 52/2021,

il sottoscritto, in qualità di verificatore a ciò abilitato con l'atto di individuazione sopra richiamato:

- **ACCERTA** l'assenza del requisito di legge previsto dall'art. 9-septies, comma 1, del DL n. 52/2021 in capo al sig.....;
- **CONTESTA LA VIOLAZIONE** prevista dall'art. 9-septies, comma 1, del DL n. 52/2021;

- impedisce quindi l'accesso ai locali aziendali del sig.....

Il sig prende atto della preclusione all'accesso dovuta alla mancanza delle condizioni di legge.

Oppure: il sig....., a fronte della rappresentazione della preclusione all'ingresso in azienda, evidenzia che:

.....

Poiché il sig..... ha dichiarato di essere dipendente dell'azienda... , il presente verbale viene inviato all'ufficio del personale per l'adozione del provvedimento di sospensione della retribuzione previsto dall'art. 9-*septies*, comma 6 del DL n. 52/2021 per effetto dell'assenza ingiustificata ai sensi di legge.

Il verificatore verbalizzante

Il soggetto verificato

Data..... ora.....

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEL MANCATO POSSESSO DEL CERTIFICATO VERDE COVID19 – VERIFICA A CAMPIONE DOPO L'ACCESSO

(art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021)

Il giorno..... secondo le modalità di controllo individuate dall'impresa..... per la verifica ai sensi dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021 del possesso della certificazione verde COVID-19 o di certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione, si attesta che:

- Il controllo si svolge in forma di **verifica successiva all'ingresso in modalità "a campione"**.
- Il soggetto verificatore è il signor... a tanto abilitato da formale atto di individuazione del allegato al presente verbale
- Il giorno.... alle ore..... è presente nei locali dell'azienda il signor....., nato a il..... in qualità di
- Il sig. è stato reso edotto del fatto che, a norma di legge, l'accesso al luogo di lavoro è condizionato al possesso ed all'esibizione della certificazione verde COVID-19 o di certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 in corso di validità.
- La verifica della certificazione verde COVID-19, eseguita attraverso l'applicazione "VerificaC19", 19 installata su dispositivo mobile a disposizione del soggetto verificatore, e mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code) apposto sul certificato cartaceo esibito dal sig. / certificato digitale conservato su supporto informatico del sig., ha restituito **risultato negativo** con schermata rossa.
- La verifica è stata condotta nuovamente e più volte ed alla presenza di altro soggetto verificatore in possesso di analogo incarico dal datore di lavoro ed allegato al presente atto, ed ha confermato l'esito negativo del controllo.
- **Oppure:** La verifica della certificazione equivalente alla certificazione verde COVID-19, eseguita mediante consultazione della documentazione cartacea prodotta dal sig. / digitale conservata su supporto informatico del sig., ha avuto esito negativo per: scadenza/mancanza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 30 luglio 2021 e 23 settembre 2021.
- **Oppure:** La verifica della certificazione di esenzione dalla alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, eseguita mediante consultazione della documentazione cartacea prodotta dal sig. / digitale conservata su supporto informatico del sig., ha avuto esito negativo per: scadenza/mancanza dei requisiti richiesti dalla Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021 e 5 agosto 2021.
- **Oppure:** a fronte della richiesta di esibizione, ai sensi dell'art. 9-septies, comma 1, del DL n. 52/2021, della certificazione verde COVID-19 o di certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, quale requisito obbligatorio di legge per l'accesso nei locali aziendali, il sig. ha negato il possesso del certificato

Verificata l'assenza della condizione di legge per l'accesso e la permanenza nel luogo di lavoro ai sensi dell'art. 9-septies, comma 1 del DL n. 52/2021,

il sottoscritto, in qualità di verificatore a ciò abilitato con l'atto di individuazione sopra richiamato

- **ACCERTA** l'assenza del requisito di legge previsto dall'art. 9-septies del DL n. 52/2021 in capo al sig.....
- **CONTESTA LA VIOLAZIONE** prevista dall'art. 9-septies, comma 1 del DL n. 52/2021;
- invita il sig. a sospendere l'attività lavorativa e a lasciare immediatamente i locali aziendali.

Il sig. prende atto della richiesta di allontanamento imposta dalla mancanza delle condizioni di legge per l'accesso al luogo di lavoro.

Oppure: il sig....., a fronte della richiesta di allontanarsi dal luogo di lavoro, evidenzia che:

.....

Poiché il sig..... ha dichiarato di essere dipendente dell'azienda....., il presente verbale viene inviato all'ufficio del personale per:

- l'adozione del provvedimento di sospensione della retribuzione previsto dall'art. 9-septies, comma 6 del DL n. 52/2021 per effetto dell'assenza ingiustificata ai sensi di legge;
- l'eventuale avvio del procedimento disciplinare;
- la trasmissione degli atti relativi alla violazione al Prefetto.

(**oppure:** il sottoscritto, a tanto abilitato dall'art. 9-septies, comma 10 del DL n. 52/2021, trasmette al Prefetto gli atti relativi alla violazione: provvedimento di individuazione del verificatore, verbale di accertamento e contestazione).

Il verificatore verbalizzante

Il soggetto verificato

Data..... ora.....

Schede per l'organizzazione delle verifiche del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro

Sensibilizzazione del personale alla vaccinazione

La vaccinazione costituisce lo strumento d'elezione contro il COVID-19: riduce la contagiosità e la gravità della malattia, annullandone pressoché totalmente gli effetti più gravi. La tutela della salute pubblica e della continuità produttiva passa necessariamente attraverso la partecipazione alla campagna vaccinale posta in essere dal Governo.

I Protocolli e le misure del Parlamento e del Governo sono stati decisivi, riducendo enormemente l'ingresso del virus nelle imprese; lo sforzo degli scienziati nel mettere rapidamente a punto il vaccino (con tutte le garanzie scientifiche) rappresenta il traguardo di un lungo percorso e ci offre oggi la possibilità di tornare a vivere in serenità, in famiglia, come nei luoghi di lavoro e in società.

Per accelerare il conseguimento di questo obiettivo, rispettando le scelte di tutti, il legislatore punta sulla certificazione verde COVID-19, c.d. green pass.

Il green pass serve per spostarsi in Italia e all'estero, per accedere a ristoranti, mense, cinema, teatri, ospedali, università, scuole, etc.¹. Ora il legislatore ha coinvolto anche il mondo del lavoro, pubblico e privato, imponendo il possesso del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro. È una azione che vede, ancora una volta, impresa e lavoratori insieme: prima per il dovere sociale e morale di rispetto verso gli altri e verso sé stessi, poi per l'obbligo giuridico.

La certificazione verde viene rilasciata a seguito di:

- vaccinazione. In questo caso, il certificato ha una validità di 12 mesi;
- guarigione dal virus. In questo caso, il certificato ha una validità di 6 mesi (in caso di guarigione post vaccino il green pass ha una validità di 12 mesi dalla guarigione);
- un test (antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare) negativo. In questo caso, il certificato ha una validità di sole 48 ore, per cui è necessario ripeterlo con la medesima cadenza.

Evidentemente, il test non ha efficacia, in termini di protezione dall'infezione, rispetto al vaccino, limitandosi ad attestare che, fino a 48 ore prima della verifica, la persona non risultava infettata dal virus. La vaccinazione è efficace, sicura e rappresenta un gesto di responsabilità: vaccinarsi protegge noi, i nostri colleghi, i nostri cari.

¹ DL n. 52/2021; DL n. 105/2021; DL n. 111/2021.

Schede per l'organizzazione delle verifiche del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro

Il green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro

Il DL n. 127/2021 ha posto in capo a tutti i lavoratori l'obbligo del possesso e dell'esibizione della certificazione verde COVID- 19, c.d. green pass², quale condizione giuridica per l'accesso nei luoghi di lavoro.

Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, "*chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato*", a qualsiasi titolo (es. dipendente, autonomo, di collaborazione, somministrazione, formazione, volontariato), per accedere al luogo di lavoro (sia esso l'azienda o un altro luogo) è tenuto a possedere ed esibire, su richiesta, un green pass in corso di validità.

L'obbligo di possedere ed esibire il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (Circolari Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021, 25 settembre 2021), da esibire all'atto dei controlli³.

² Il green pass è rilasciato a seguito di vaccinazione, guarigione dal covid o test (antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare) negativo.

L'art. 7 dell'ordinanza del Ministero della salute 29 luglio 2021 prevede che, per le finalità di cui all'art. 9, co. 10-bis del DL n. 52/2021 (tra cui l'applicazione dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021), sono equivalenti ai green pass Ue le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, Giappone, Israele, UK e USA, a seguito di vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo. Tali certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo, nel rispetto dei requisiti della Circolare del 30 luglio 2021 del Ministero della salute. Tale Circolare richiede che: 1) le certificazioni vaccinali devono riportare almeno i seguenti contenuti: i) dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); ii) dati relativi al vaccino (denominazione e lotto. I vaccini accettati sono: Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson); iii) data/e di somministrazione del vaccino; iv) dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Inoltre, le certificazioni vaccinali devono essere redatte almeno in una delle seguenti lingue (pena la necessità di una traduzione giurata): i) italiano; ii) inglese; iii) francese; iv) spagnolo. La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per le certificazioni verdi italiane; 2) le certificazioni di guarigione devono riportare almeno i seguenti contenuti: i) dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); ii) informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo); iii) dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Tutte le certificazioni di guarigione devono essere accompagnate da una traduzione giurata e la loro validità è la stessa prevista per quelle italiane.

La Circolare del Ministero della salute 23 settembre 2021, prevede che, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri (citato art. 7 dell'ordinanza del Ministero della salute 29 luglio 2021), le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti di cui sopra, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 per le finalità previste dalla legge. Tali certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti: 1) i dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); 2) i dati relativi al vaccino (denominazione e lotto); 3) la data/e di somministrazione del vaccino; 4) i dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Inoltre, le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue (pena la necessità di una traduzione giurata: i) italiano; ii) inglese; iii) francese; iv) spagnolo; v) tedesco. La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 emessa dallo Stato italiano.

³ Ai sensi della Circolare del Ministero della salute 4 agosto 2021, la certificazione di esenzione anti SARS-CoV-2 contiene: i) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); ii) la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n 105"; iii) la data di fine di validità della certificazione; iv) i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale; v) il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale); vi) il numero di iscrizione all'ordine o il codice fiscale del medico certificatore. Ai sensi della circolare Min. salute, 25 settembre 2021, non è necessario un nuovo rilascio delle certificazioni di esenzione già emesse con scadenza fissata al 30 settembre 2021. Ai sensi della Circolare del Ministero della salute 5 agosto 2021, la certificazione di esenzione, rilasciata ai soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione il vaccino ReiThera, contiene: i) i dati identificativi del soggetto

L'inadempimento dell'obbligo di green pass da parte dei lavoratori comporta la preclusione dell'accesso al lavoro e il lavoratore è considerato assente ingiustificato e, quindi, non retribuito fino alla presentazione di un certificato valido, senza sanzioni disciplinari; se la verifica del mancato rispetto dell'obbligo avviene dopo l'accesso in azienda, il lavoratore è passibile di una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro, oltre alla perdita della retribuzione per il periodo in cui non viene prodotto un certificato valido e alle sanzioni disciplinari.

Anche i datori di lavoro sono sanzionati in via amministrativa se non controllano adeguatamente il rispetto del vincolo introdotto dal legislatore. A questo fine, entro il 15 ottobre 2021, essi dovranno predisporre, sempre a pena di sanzione amministrativa, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche e individuare in modo formale i soggetti adibiti alle verifiche, che avverranno nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

L'obbligo del green pass in corso di validità è essenziale per evitare il blocco delle attività: il mancato possesso del certificato valido rischia di incidere sulla vita aziendale, oltre che sulla posizione dei singoli lavoratori. È evidente che ogni comportamento che dovesse recare danno all'impresa, ricadendo negativamente sull'organizzazione o sulla possibilità per l'azienda di far fronte ai propri obblighi contrattuali, legittima in ogni caso la reazione aziendale sul piano della richiesta del risarcimento dei danni.

Si pensi alle seguenti evenienze, alle conseguenze della sospensione ed alla impossibilità di gestire adeguatamente l'attività imprenditoriale:

- lavoratore adibito a mansioni per la tutela della sicurezza (es. nucleo antincendio, impianti a rischio di incidente rilevante, nucleo per la gestione dell'emergenza);
- lavoratore specializzato impegnato in appalti/commesse/ordini per le quali è essenziale la sua specializzazione/presenza (magari con attività legata al possesso di permesso, autorizzazione, licenza, etc.);
- lavoratore impegnato in trasferta che non può partire;
- lavoratore da assumere/assunto in edilizia per lo specifico appalto;
- a causa dell'impossibilità di conoscere la durata della validità del certificato, impossibilità per l'impresa di programmare lavori, sostituzioni, trasferte;
- difficoltà di organizzare l'attività con personale sostitutivo (es. contratti a termine, somministrazione);
- lavoratori adibiti a servizi pubblici essenziali (rapporto con la normativa speciale);
- ritardo nell'adempimento verso il committente (con risarcimento danni per ritardo o per effetti indiretti – blocco o ritardi altre attività);
- programmazione di lavori a lungo termine (organizzazione lavori in Paesi lontani) o interventi d'emergenza.

Per questo, si richiede la collaborazione piena e convinta, in generale e al momento delle verifiche, nell'interesse di tutti.

interessato (nome, cognome, data di nascita); ii) la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n 105"; iii) la data di fine di validità della certificazione; iv) i dati relativi al Centro in cui è stata effettuata la vaccinazione (denominazione del Servizio – Regione); v) il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale); vi) il numero di iscrizione all'ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

Schede per l'organizzazione delle verifiche del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro

Indicazioni normative ed applicative in tema di protezione dei dati personali

Le attività di verifica della certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, o della certificazione equivalente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, comportano il trattamento di dati personali.

I controlli dei green pass devono svolgersi secondo le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021 e, in particolare, mediante la scansione del QR Code apposto sugli stessi, utilizzando esclusivamente la App "VerificaC19". Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, pertanto, non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti - vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone – che ne hanno determinato il rilascio, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate.

La verifica della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione cartacea o digitale. La verifica è volta esclusivamente a controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021.

Anche la verifica della certificazione equivalente alla certificazione verde COVID-19 è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione cartacea o digitale. In tal caso, la verifica è volta esclusivamente a controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 30 luglio 2021 e 23 settembre 2021.

Al fine di adempiere alla disciplina sulla protezione dei dati personali (Regolamento Ue n. 679/2016, D.Lgs n. 196/2003) è necessario:

- fornire una informativa sul trattamento dei dati personali, evidenziando, tra l'altro, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Ue n. 679/2016: i) le finalità del trattamento (di prevenzione dal contagio da COVID-19 ex art. 9-septies, co. 1 del DL n. 52/2021 e di controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione verde COVID-19 o della certificazione equivalente, compresa quella di esenzione; di gestione ed esecuzione del rapporto di lavoro, nonché svolgimento delle attività strettamente connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione dello stesso. È, altresì, utile specificare che i dati personali acquisiti nell'ambito delle attività di controllo potrebbero essere utilizzati per accertare, esercitare e difendere i propri diritti in sede giudiziaria); ii) la base giuridica del trattamento (adempimento di un obbligo legale - l'art. 9-septies del DL n. 52/2021 - cui è soggetto il Titolare del trattamento ex art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento Ue n. 679/2016 e, per le categorie particolari di dati personali, ex art. 9, par. 2, lett. b) del Regolamento Ue n. 679/2016; esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte; perseguimento dei legittimi interessi del titolare a realizzare le attività organizzative connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione del rapporto di lavoro; legittimo interesse del titolare a tutelare i propri diritti); iii) gli eventuali destinatari dei dati personali (es. funzioni aziendali coinvolte; Prefetto in caso di violazione dell'obbligo di green pass accertata all'interno del luogo di lavoro; datore di lavoro dell'interessato, qualora esterno in caso di accertamento del mancato possesso del green pass); iv) le modalità e gli strumenti del trattamento (per le certificazioni verdi COVID-19, esclusivamente tramite la App VerificaC19, scansionando il QR Code; per le certificazioni equivalenti e di esenzione, mediante presa visione della stessa), specificando che non viene acquisita alcuna informazione inerente alla certificazione e al suo intestatario e le circostanze che possono determinare l'identificazione dell'interessato e la registrazione dell'esito del controllo; v) il periodo di conservazione dei dati personali; vi) l'obbligatorietà del conferimento dei dati e le conseguenze del mancato conferimento (mancato accesso ai luoghi di lavoro; applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9-septies del DL n. 52/2021);
- nominare i soggetti incaricati dei controlli quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue n. 679/2016, se esterni all'organizzazione aziendale (es. guardiania) ovvero

quali soggetti designati ai sensi dell'art. art. 2-quaterdecies del D.Lgs n. 196/2003, se interni. I soggetti incaricati dovranno ricevere le istruzioni sullo svolgimento delle attività di controllo e dei conseguenti trattamenti dei dati personali;

- aggiornare il Registro delle attività di trattamento;
- adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dispositivi utilizzati per i controlli (es. antivirus).